

La dotazione del trust è sempre soggetta a imposta fissa

Non ci sono ipotesi di trust che realizzano un immediato passaggio al beneficiario finale perché ci si troverebbe davanti a una donazione semplice

/ Maurizio CASALINI

Non rileva che il trust sia autodichiarato o meno, che sia o non sia di natura traslativa, quel che rileva è che in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastali, la costituzione del **vincolo di destinazione** di cui all'[art. 2](#), comma 47 del DL 262/2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Ribadisce tale principio l'ordinanza n. [11099/2021](#) della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T. Reg. Marche la quale aveva ritenuto soggetto ad imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa, invece che proporzionali, l'atto registrato tramite il quale una società istituiva un **trust autodichiarato**, con conferimento in esso di beni anche immobili.

L'ordinanza in esame si caratterizza per un riordino della copiosa giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, di cui ricostruisce l'evoluzione.

Parte commentando le ordinanze del 2015 (la n. [3735](#), la n. [3737](#), la n. [3886](#), la n. 5322), seguite dalla sentenza n. 4482/2016, che propugnavano la creazione di una **nuova imposta** sulla costituzione di vincoli di destinazione, dalle quali la Corte si discosta, per commentare la sentenza n. [21614/2016](#), che rappresentò la svolta dalla deriva precedente, e che ripropose il principio generale che "il conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponible. Un reale trasferimento è all'evidenza impossibile, perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta, che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari" con conseguente **inapplicabilità** dell'imposta di donazione e successione in carenza del presupposto della liberalità che può derivare solo da un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti.

Prosegue rammentando come nella sentenza n. [13626/2018](#), relativa ad un atto istitutivo di un trust **liquidatorio** per cui l'Agenzia aveva preteso il pagamento dell'imposta proporzionale, la Corte aggiunse, all'orientamento della sentenza n. [21614/2016](#), che l'imposta è applicabile solo se il trasferimento a favore dell'attuatore realizzi un "incremento stabile, misurabile in moneta, del patrimonio dell'attuatore medesimo mentre non è applicabile in caso di trust autodichiarato il quale è del tutto privo di effetti traslativi ed ha in-

vece solo un effetto segregativo, non sufficiente a giustificare l'imposta".

Con l'ordinanza n. [31445/2018](#), si assiste al consolidamento del principio per cui l'**atto di dotazione** del trust dà luogo ad imposizione sulle donazioni o ad imposizione sui trasferimenti in misura proporzionale se il trust – autodichiarato o meno – risulta essere traslativo, cioè determina il passaggio definitivo dei beni, pur se attraverso il trustee, al beneficiario.

Con l'ordinanza n. [1131/2019](#) la Corte, decidendo su un caso di trust di scopo aggiunge un ulteriore step, precisando, da un lato che i vincoli di destinazione, come il trust, sono tassabili ai sensi della L. 262/2006, solo nella misura in cui determinano un trasferimento di beni e diritti a titolo liberale e definitivo e negando che la tassazione possa essere legata all'atto istitutivo o all'**atto di dotazione**, in quanto entrambi mancanti "dell'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, unico elemento idoneo ad esprimere capacità contributiva ex [art. 53](#) Cost., e dall'altro affermando che "la tassazione in misura proporzionale è correlata all'esecuzione del programma del trust, allorché il predetto incremento patrimoniale effettivo del beneficiario si concretizza".

L'atto di dotazione, quindi, per **qualsiasi tipologia di trust**, è, ai fini dell'imposta sulle donazioni, "neutro", ferma restando tuttavia l'applicazione dell'imposta all'atto del trasferimento al beneficiario finale qualora questo sia non solo gratuito ma anche presenti una necessaria connotazione di liberalità.

L'applicazione dell'imposta di donazione, invece, viene esclusa in presenza di atto non liberale ma avente **funzione solutoria**, caso in cui l'attribuzione del ricavato della liquidazione del fondo non sarà tassato, ma la tassazione con l'imposta di registro e, trattandosi di immobili, con le imposte ipotecaria e catastale, deve applicarsi sugli atti di liquidazione.

La Corte conclude precisando che non possono esserci ipotesi di trust che realizzano un immediato passaggio dal trustee al beneficiario finale come ipotizzato dalla Cassazione n. [31445/2018](#), perché ci si troverebbe in presenza non di un trust ma di una donazione semplice.

Da notare come la Corte compensa le spese solo "in ragione del fatto che l'**assetto giurisprudenziale** richiamato è stato raggiunto in pendenza del ricorso per Cassazione". Vuole forse dire che per i prossimi ricorsi, l'Ufficio sarà condannato alle spese?